

# COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

COPIA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 5 Del 18-04-16

<b>Oggetto:</b>	<b>IUC 2016 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016.</b>
-----------------	---

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 10:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, è intervenuto il COMMISSARIO STRAORDINARIO per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Signor BURRAI GIUSEPPE in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO assistito dal Segretario PIRAS MARINA

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il T.U.18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

<b>PARERE:</b> REGOLARITA` TECNICA VISTO con parere Favorevole
---

Il Responsabile F.to OGGIANO ADONELLA
--

<b>PARERE:</b> REGOLARITA' CONTAB. VISTO con parere Favorevole
---

Il Responsabile F.to OGGIANO ADONELLA
--

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 10/06/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 03/07/2014 ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 04/06/2015 con la quale sono state approvate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale ,da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTA** la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare:

- **art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

- **art. 1 legge n. 147** del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

**Per il 2014 e per il 2015** (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

**Per gli stessi anni 2014 e 2015** (*sostituito con legge stabilità 2015*) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- **art. 1 comma 692.** Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;

**VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015), art.1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani".**

1. *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

*a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **TOTALMENTE MONTANI** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*

*b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati **PARZIALMENTE MONTANI** di cui allo stesso elenco ISTAT.*

2. *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

3. *I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014.*

**TENUTO CONTO** che il Comune di Bulzi è Comune **NM NON MONTANO** di cui allo stesso elenco ISTAT e pertanto i suoi contribuenti sono tenuti al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;

**ACCERTATO** che la Legge di stabilità n. 208/2016 al comma 13 ha rideterminato l'imposta municipale sui terreni agricoli (IMU) a decorrere da 2016, stabilendo che i comuni esenti sono quelli indicati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, dalla quale risulta esente anche il comune di Bulzi;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 con il quale si differisce ulteriormente, al 30 aprile 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali , con eccezione delle città metropolitane e delle provincie, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;

**RITENUTO** di confermare le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10/06/2014 di seguito riportate:

- 1) **aliquota base – ordinaria 0,76%**
- 2) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:  
**aliquota 0,4%(4 per mille);**
- 3) **detrazione** di € 200,00 ;
- 4) **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D : aliquota 0,76% per cento (**  
**salvo modifiche statali) da versare interamente allo Stato;**

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

-Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):

- a) - **aliquota base – ordinaria 0,76%**
- b) - **aliquota 0,4% (4 per mille ) abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8  
e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna  
categoria C/2, C/6 e C/7;
- c) - **detrazione di € 200,00 ;**
- d) - **aliquota 0,76% - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;** (salvo  
modifiche statali) da versare interamente allo Stato;

**- ALIQUOTA 7,60 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)**

- **Di dare atto che viene eliminata l'aliquota IMU sui terreni agricoli**, in virtù di quanto disposto dalla Legge di stabilità n. 208/2016 che al comma 13 ha rideterminato l'imposta municipale sui terreni agricoli (IMU) a decorrere da 2016, stabilendo che i comuni esenti sono quelli indicati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, dalla quale risulta esente anche il comune di Bulzi;

- Di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione di euro 200 spetta anche alle unità immobiliari regolarmente assegnate agli ex IACP (è riconosciuta solo la detrazione e non anche l'aliquota ridotta prevista per abitazione principale), che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 08/03/2010 con la quale sono stati fissati i valori delle aree fabbricabili per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili;

- Di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall'art. 1 comma 640 della legge 147/2013;

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
F.to Dr. Burrai Giuseppe

Il Segretario  
F.to PIRAS MARINA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22-04-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa, con elenco n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa all'Organo di Controllo in data \_\_\_\_\_, Prot. N. \_\_\_\_\_

Bulzi, 22-04-16

Il Segretario Comunale  
F.to PIRAS MARINA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 02-05-16, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to PIRAS MARINA

---

**E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. (art. 14 Legge 15/68)**

Bulzi, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio